Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 10 marzo 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 62 DEL 10 MARZO 1967:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11: **Antibiotici Lepetit, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 23 febbraio 1967. — **Bombrini Parodi-Delfino, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni prestito 1960-1981 sorteggiate il 21 febbraio 1967. — **Bombrini Parodi-Delfino, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni prestito 1962-1979 sorteggiate il 21 febbraio 1967. — **Società per azioni Giuseppe Ronchi, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 febbraio 1967. — **Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Cartelle sorteggiate dal 13 al 16 febbraio 1967. — **Monte dei Paschi di Siena - Credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nel febbraio 1967. — **Monte dei Paschi di Siena - Sezione opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nel febbraio 1967. — **Vetrerie riunite Lodi-Gov, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1966. — **Laterizi Eridano Casalmaggiore, società per azioni, in Casalmaggiore:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1966. — **« E.N.I. » Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni E.N.I. Petrolio 6 % 1956-1957-1958 - E.N.I. Serie speciale 6 % 1958-1978 sorteggiate il 1° marzo 1967. — **« SNIA-Viscosa » Società Nazionale Applicazioni Viscosa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 febbraio 1967. — **« Fiscambi » - Finanziamenti scambi commerciali e anticipazioni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 1961 sorteggiate il 21 febbraio 1967. — **« Fiscambi » - Finanziamenti scambi commerciali e anticipazioni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 1962 sorteggiate il 21 febbraio 1967. — **Finanziaria Immobiliare Fiscambi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 febbraio 1967. — **Finanziaria Ernesto Breda, società per azioni, in Milano:** Rimborso obbligazioni 6,50 % 1957-1967. — **« C.G.E. » Compagnia Generale di Elettricità, società per azioni, in Milano:** Annullamento ed estrazione di obbligazioni. — **Associazione fra Proprietari di Esercizi - A.P.E., società per azioni, in Milano.** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1966. — **Olivetti - General Electric, società per azioni, (già Olivetti Bull, società per azioni):** Obbligazioni sorteggiate il 5 marzo 1967. — **Istituto Nazionale di Credito Edilizio, in Roma:** Cartelle edilizie 3,50 %, serie 2ª, estratte dall'8 al 14 febbraio 1967.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1967, n. 55.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 42. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie è aggiunto quello di « Idrobiologia e pescicoltura ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 82. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1967, n. 56.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 24. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche è aggiunto quello di « Lingua araba ».

Art. 29. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di:

« Calcolo delle probabilità »;

« Principi e tecniche delle elaborazioni meccanografiche ed elettroniche »;

« Ricerca operativa »;

« Teoria delle decisioni e teoria dei giochi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1967, n. 57.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 49. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di: « Clinica delle malattie tropicali e subtropicali ».

Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di « Clinica delle malattie infettive tropicali e subtropicali » muta denominazione in « Clinica delle malattie infettive ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 84. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1967.

Modifica dell'art. 5 del decreto ministeriale 11 agosto 1966 concernente l'ammasso volontario delle carrube di produzione 1966.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 278 del 9 novembre 1966, concernente le disposizioni per l'ammasso volontario delle carrube di produzione 1966;

Visto, in particolare, l'art. 5 di detto decreto, con il quale, in ogni Provincia ove viene attuato l'ammasso volontario delle carrube, è stata istituita una Commissione provinciale incaricata di assistere l'Ente gestore in tutte le operazioni di ammasso e di risolvere, in via amministrativa, le eventuali contestazioni tra Ente gestore e i conferenti;

Ritenuta l'opportunità di integrare la composizione di tali Commissioni con la partecipazione del rappresentante locale della Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il paragrafo 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale 11 agosto 1966, citato nelle premesse, è così modificato: « In ogni Provincia ove viene attuato l'ammasso volontario delle carrube è istituita una Commissione presieduta dall'ispettore provinciale dell'agricoltura e composta: da un rappresentante dell'Ufficio provinciale della Ragioneria generale dello Stato, da un rappresentante dell'Ente gestore e da due rappresentanti dei produttori scelti dal prefetto della Provincia, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria dei produttori agricoli interessati ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1967
Registro n. 4 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 331

(2519)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1967.

Revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco in qualità di medico di bordo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Ritenuto di dover procedere ad una revisione delle autorizzazioni all'imbarco di medico di bordo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la revisione generale delle autorizzazioni ad imbarcare quale medico di bordo, rilasciate anteriormente all'anno 1962.

Art. 2.

I sanitari interessati dovranno presentare o far pervenire entro il termine di centottanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica ed ospedali - Divisione III, domanda redatta su carta da bollo da L. 400 con la esatta indicazione del domicilio o recapito.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di essa dal Ministero della sanità.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema allegato, l'interessato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di:

a) essere cittadino italiano;

b) di godere dei diritti politici.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) decreto di autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo;

2) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su carta da bollo;

3) certificato penale su carta da bollo;

4) certificato di iscrizione in un albo dell'Ordine dei medici chirurghi su carta da bollo;

5) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico di porto o da un medico provinciale, attestante la idoneità fisico-psichica di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, concernente la idoneità fisica della gente di mare;

6) elenco, su carta semplice, degli imbarchi effettuati in qualità di medico di bordo, dal gennaio 1962 alla data del presente decreto.

I certificati di cui sopra dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il personale statale di ruolo, qualora venga provata tale qualità con idonea documentazione, è esonerato dal produrre i certificati di cui ai numeri 2) e 3).

Roma, addì 25 gennaio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 400

Al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica ed ospedali - Divisione III. — ROMA

Il sottoscritto . . nato a . . il . . . . ., residente in . . via . . . n. . ., chiede la revisione dell'autorizzazione ad imbarcare quale medico di bordo.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere cittadino italiano e di godere dei diritti politici.

Allega i seguenti documenti:

1) decreto di autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo;

2) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su carta da bollo;

3) certificato penale su carta da bollo;

4) certificato di iscrizione in un albo dell'Ordine dei medici chirurghi su carta da bollo;

5) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico di porto o da un medico provinciale, attestante la idoneità fisico-psichica di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, concernente la idoneità fisica della gente di mare;

6) elenco, su carta semplice, degli imbarchi effettuati, in qualità di medico di bordo, dal 1° gennaio 1962 al 25 gennaio 1967, data, quest'ultima, sotto la quale è stato emesso il decreto che indice la revisione generale dell'autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo.

(Data . . .)

. . . .
(Firma)

(2457)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1967.

Variazioni alla misura dell'indennità per il trasporto dei sali spettanti ai rivenditori di generi di monopolio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

Visto l'art. 55 del regolamento di esecuzione della sopracitata legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1959, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 310, col quale vennero stabilite le aliquote delle indennità trasporto sali concesse ai rivenditori di generi di monopolio;

Ritenuta la necessità di modificare dette aliquote, al fine di adeguarle il più possibile al costo effettivo dei trasporti, quale risulta dalle attuali condizioni del mercato;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

A partire dal primo del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, le indennità per il trasporto dei sali, spettanti ai rivenditori, sono stabilite nella misura seguente, per ogni quintale di prodotto:

a) per il primo chilometro di percorso: aliquota fissa di L. 100 (cento);

b) per i percorsi oltre il primo chilometro:

1) L. 25 (venticinque) per ogni chilometro su strade careggiabili piane, strade ferrate o percorsi per acqua;

2) L. 40 (quaranta) per ogni chilometro di percorso su strade careggiabili montuose;

3) L. 70 (settanta) per ogni chilometro di percorso su strade mulattiere piane o montuose;

4) L. 100 (cento) per ogni chilometro di percorso su strade percorribili da soli pedoni;

5) aliquota fissa aggiuntiva, per quintale di L. 80 (ottanta) per i percorsi misti terra-acqua.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1967
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 304

(2420)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1967.

Revoca del decreto ministeriale 15 febbraio 1960, concernente la disciplina sanitaria dell'alpeggio e della transumanza del bestiame ai fini della profilassi dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1960, relativo alla disciplina sanitaria dell'alpeggio e della transumanza del bestiame ai fini della profilassi dell'afta epizootica;

Considerata l'attuale favorevole situazione nei riguardi dell'infezione aftosa determinatasi a seguito delle vaccinazioni annuali obbligatorie;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto 15 febbraio 1960, concernente la disciplina sanitaria dell'alpeggio e della transumanza del bestiame ai fini della profilassi dell'afta epizootica.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(2444)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1967.

Assoggettamento dello Stabilimento di filtrazione di Licata e del Centro industriale di Terrapelata, appartenenti all'Ente zolfi italiani, all'applicazione delle norme sull'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, contenente norme sulle integrazioni salariali;

Vista l'istanza avanzata dall'Ente zolfi italiani intesa ad ottenere l'applicazione delle norme sull'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, nei confronti degli operai dipendenti dallo Stabilimento di filtrazione di Licata e dal Centro industriale di Terrapelata;

Sentito il Comitato speciale di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788;

Decreta:

Art. 1.

Lo Stabilimento di filtrazione di Licata e il Centro industriale di Terrapelata, appartenenti all'Ente zolfi italiani, sono assoggettati all'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, nei confronti degli operai dipendenti, con decorrenza dal 1° gennaio 1967.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1967

Il Ministro: Bosco

(2356)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1967.

Determinazione per l'anno 1966 dell'addizionale sui premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi dell'art. 194 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 19 gennaio 1963, n. 15, recante modifiche ed integrazioni alle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 194 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si deve provvedere per l'anno 1965 e per gli anni successivi, alla determinazione della addizionale sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dell'industria, in misura non superiore al 20 per cento dei premi stessi, per far fronte ai maggiori oneri conseguenti all'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1966, con il quale l'addizionale predetta è stata fissata, per l'anno 1965, nella misura del 13 per cento;

Considerato, altresì, che per il disposto contenuto nel citato art. 194 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'addizionale di cui sopra deve essere determinata in base all'effettivo fabbisogno per l'erogazione delle nuove prestazioni;

Tenuto presente che, allo stato, mentre sono disponibili i dati definitivi di bilancio relativi all'anno 1965, con l'esatta determinazione, per detto anno, dell'effettivo fabbisogno per la erogazione delle nuove prestazioni, non sono ancora definitivi i dati del fabbisogno per lo esercizio 1966;

Decreta:

Per l'anno 1966, l'addizionale sui premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'art. 194 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è determinata nella misura del 20 per cento.

Roma, addì 28 febbraio 1967

Il Ministro: Bosco

(2506)

DECRETO PREFETTIZIO 22 febbraio 1967.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Reggio Emilia.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visti i decreti prefettizi 1° novembre 1964, n. 5691/28-4, 1° luglio 1965, n. 2877/28-4, 31 dicembre 1965, numero 5222/28-4 e 10 gennaio 1967, n. 120/28-4 relativi alla composizione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° novembre 1964-31 ottobre 1967;

Vista la lettera 25 gennaio 1967, n. 150/67, con la quale il Collegio delle infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia, chiede che sia chiamata a far parte del Consiglio provinciale di sanità, in sostituzione della sig.ra Norma Villani, ex presidente del Collegio stesso, la sig.na Aurora Savini, componente del Consiglio direttivo;

Sentito il parere del medico provinciale;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla richiesta;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

La sig.na Aurora Savini, membro del Consiglio direttivo del Collegio delle infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia, è nominata componente del Consiglio provinciale di sanità in rappresentanza del predetto Collegio ed in sostituzione della sig.ra Norma Villani.

La predetta componente durerà in carica fino alla scadenza del triennio 1° novembre 1964-31 ottobre 1967.

Reggio Emilia, addì 22 febbraio 1967

Il prefetto: Poppi

(2433)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1967: Cortese Giulio, notaio residente nel comune di Varallo, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Borgosesia, stesso distretto.

(2406)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Vercelli.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1562, in data 28 febbraio 1967 i signori rag. Ilver Cappellaro e il sig. Giovanni Abbiati sono stati nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Vercelli.

(2503)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Arezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1967, la provincia di Arezzo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 852.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2486)

Autorizzazione alla provincia di Brindisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1967, la provincia di Brindisi viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 95.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2487)

Autorizzazione alla provincia di Cuneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1967, la provincia di Cuneo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 382.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2488)

Autorizzazione alla provincia di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1967, la provincia di Firenze viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.555.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2489)

Autorizzazione alla provincia di Piacenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1967, la provincia di Piacenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 502.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2490)

Autorizzazione alla provincia di Rieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1967, la provincia di Rieti viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 587.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2491)

Autorizzazione al comune di Villamagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1967, il comune di Villamagna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.361.938, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2474)

Autorizzazione al comune di Santa Maria Imbaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1967, il comune di Santa Maria Imbaro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.884.636, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2475)

Autorizzazione al comune di Montenerodomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1967, il comune di Montenerodomo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.265.283, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2476)

Autorizzazione al comune di Giuliano Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1967, il comune di Giuliano Teatino (Chieti) ivene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.545.902, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2477)

Autorizzazione al comune di Civitaluparella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1967, il comune di Civitaluparella (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.905.218, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2478)

Autorizzazione al comune di Antonimina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1967, il comune di Antonimina (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.511.196, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2479)

Autorizzazione al comune di Casalincontrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1967, il comune di Casalincontrada (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.251.573, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2480)

Autorizzazione al comune di Stefanaconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1967, il comune di Stefanaconi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.911.972, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2481)

Autorizzazione al comune di Marcellinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1967, il comune di Marcellinara (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.786.281, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2482)

Autorizzazione al comune di Pietracatella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1967, il comune di Pietracatella (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.679.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2483)

Autorizzazione al comune di Bonefro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1967, il comune di Bonefro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.313.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2484)

Autorizzazione al comune di Colletorto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1967, il comune di Colletorto (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.020.547, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2485)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale « F. Corni » di Modena ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Modena n. 12437 del 16 ottobre 1965, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale « F. Corni » di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 3.100.000, disposta in suo favore da un Comitato di colleghi del defunto prof. dott. ing. Luigi Bossetti, allo scopo di istituire una borsa di studio intitolata alla memoria del predetto docente.

(2412)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1967, registro n. 8 Pubblica istruzione, foglio n. 99, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 4 dicembre 1964 dalla professoressa Pulcini Maria per l'annullamento della decisione del 10 giugno 1964, con la quale il provveditore agli studi di Campobasso aveva respinto il suo gravame gerarchico proposto avverso la sanzione disciplinare della « censura » inflittale dalla preside della Scuola media statale « F. D'Ovidio » di Campobasso.

(2393)

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1967, registro n. 8 Pubblica istruzione, foglio n. 108, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 12 aprile 1962 dalla professoressa Maria Teresa Bossaglia Giacobone per l'annullamento della decisione con la quale la Commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, in data 11 ottobre 1961 ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso la mancata conferma dell'incarico presso la Scuola media « Pascal » di Pavia per l'anno scolastico 1961-62.

(2394)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1967, registro n. 8 Pubblica istruzione, foglio n. 103, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 28 dicembre 1964 dal prof. Amarena Francesco per l'annullamento della decisione della Commissione costituita in provincia di Potenza con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico avverso la mancata assegnazione di un maggior numero di ore per l'insegnamento di educazione artistica, presso le sedi di Avigliano ed Avella.

(2395)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Approvazione dell'atto aggiuntivo e di proroga alla convenzione 23 gennaio 1950 ed all'atto aggiuntivo 26 marzo 1955 stipulati tra il Ministero dell'industria e del commercio e l'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) per rimborso spese sostenute nell'azione di recupero e di liquidazione indennizzi per beni asportati in Germania.

Con decreto interministeriale 27 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1966, registro n. 18 Ministero industria e commercio, foglio n. 265, è stato approvato l'atto aggiuntivo, stipulato in data 27 luglio 1966, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.), con il quale la validità della convenzione 23 gennaio 1950 e del precedente atto aggiuntivo 26 marzo 1955 è prorogata fino al 31 dicembre 1968 ed il compenso per il rimborso forfettario delle spese sostenute dal predetto Istituto per l'azione svolta dinanzi alla Commissione arbitrale di Coblenza ed al Tribunale di Bonn è stabilito nella misura del 6,50 % delle somme che il Governo italiano ha ricevuto e riceverà dal Governo della Repubblica federale di Germania in base all'Accordo transattivo globale italo-tedsco sui beni asportati concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964.

(2399)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 43

Corso dei cambi del 9 marzo 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,90	624,825	624,80	624,75	624,82	624,825	624,75	624,83
$ Can.	576,87	577,05	577,25	577,25	576,70	576,75	577,05	577,25	576,75	577,15
Fr. Sv.	144,47	144,20	144,24	144,23	144,20	144,17	144,22	144,23	144,17	144,19
Kr. D.	90,30	90,35	90,38	90,37	90,25	90,35	90,365	90,37	90,35	90,35
Kr. N.	87,35	87,36	87,37	87,35	87,40	87,35	87,35	87,35	87,35	87,35
Kr. Sv.	120,94	120,97	120,98	120,95	120,95	120,96	120,94	120,95	120,96	120,96
Fol.	173,09	173,04	173,05	173,045	173,05	173,08	173,035	173,045	173,08	173,04
Fr. B. . . .	12,57	12,575	12,5775	12,5750	12,57	12,57	12,6760	12,5750	12,57	12,57
Franco francese . .	126,30	126,26	126,30	126,27	126,25	126,29	126,28	126,27	126,29	126,28
Lst. . .	1746,13	1746 —	1745,80	1746,175	1745,75	1746,30	1746,10	1746,175	1746,30	1746,10
Dm. occ. . . .	157,26	157,27	157,31	157,275	157,25	157,27	157,275	157,275	157,27	157,26
Scell. Austr. . . .	24,18	24,17	24,18	24,18375	24,20	24,18	24,179	24,18375	24,18	24,18
Escudo Port. . . .	21,79	21,78	21,78	21,79	21,75	21,79	21,785	21,79	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,42	10,42125	10,43	10,42	10,42	10,42125	10,42	10,42

Media dei titoli del 9 marzo 1967

Rendita 5 % 1935	106,25
Redimibile 3,50 % 1934	100,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,10
Certificato di credito del Tesoro 5 % 1967 .	98,80

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968) . .	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969) . .	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970) . .	100,275
» 5 % (» 1° gennaio 1971) . .	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1973) . .	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	100,15
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 marzo 1967

1 Dollaro USA	624,822
1 Dollaro canadese	577,15
1 Franco svizzero	144,225
1 Corona danese	90,367
1 Corona norvegese	87,35
1 Corona svedese	120,945
1 Fiorino olandese	173,04

1 Franco belga	12,575
1 Franco francese	126,275
1 Lira sterlina	1746,137
1 Marco germanico	157,275
1 Scellino austriaco	24,181
1 Escudo Port.	21,787
1 Peseta Sp.	10,421

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedente decreto di concessione di ricompense al valor militare «alla memoria»

Decreto presidenziale 31 dicembre 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1967
registro n. 21 Esercito, foglio n. 42

Decreto presidenziale 2 maggio 1958, relativo alla concessione di medaglie d'argento al valor militare «*alla memoria*», registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1958, registro n. 33 Esercito, foglio n. 11, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1958, dispensa 26, pagine: 2643, 2645, 2650, viene rettificato come segue:

Biddau Giovannino, fu Antonio e di Federici Giovanna, da Plaghe (Sassari), classe 1896, colonnello f. s.p.e. La motivazione e la località del fatto d'arme vengono così rettificati:

«Colto dagli avvenimenti dell'8 settembre 1943 in Dalmazia ed assunto il comando di un settore della difesa di importante località, animava e sosteneva con l'esempio i dipendenti in un'impari lotta, finchè sopraffatto veniva catturato». — Spalato - Trilj (Dalmazia), 8 settembre-1° ottobre 1943.

Favaloro Gaetano, di Giuseppe, da Palermo, classe 1894, ten. colonnello f. s.p.e. La motivazione e la località del fatto d'arme vengono così rettificati:

«Colto dagli avvenimenti dell'8 settembre 1943 in Dalmazia ed assunto il comando di un settore della difesa d'importante località, animava e sosteneva con l'esempio i dipendenti in un'impari lotta, finchè sopraffatto veniva catturato». — Spalato - Trilj (Dalmazia), 8 settembre 1943-1° ottobre 1943.

Verdi Ugo, di Clemente, da Canneto Pavese (Pavia), colonnello f. (b) s.p.e. 4° Reggimento bersaglieri. La motivazione, la località e la data del fatto d'arme vengono così rettificati:

«Comandante di reggimento bersaglieri, in operazioni di guerra particolarmente difficili e sfibranti, si distingueva in numerose occasioni per coraggio e capacità operativa riportando anche ferite. Colto dagli avvenimenti dell'8 settembre 1943 in Dalmazia ed assunto il comando di un settore della difesa d'importante località, animava e sosteneva con l'esempio i dipendenti in un'impari lotta, finchè sopraffatto veniva catturato». — Spalato - Trilj (Dalmazia) 8 settembre-1° ottobre 1943.

(2456)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno sito nel comune di Taranto

Con decreto 20 febbraio 1966 del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto nel catasto terreni del comune di Taranto con il mappale *C* del foglio di mappa n. 196, della superficie di mq. 1120.

(2498)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli ed esami per la nomina di ventisei tenenti medici di polizia in servizio permanente

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 giugno 1962, n. 885, istitutiva del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, recante norme concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che nell'organico degli ufficiali medici di polizia risultano vacanti ventisei posti, che occorre coprire mediante pubblico concorso, ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 885;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per la nomina di ventisei tenenti medici di polizia in servizio permanente.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che posseggono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non superiore ad anni 32. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni di età previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione a pubblici impieghi per le carriere civili;

c) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione all'esercizio professionale;

d) buona condotta;

e) incondizionata idoneità fisica al servizio nel Corpo delle guardia di pubblica sicurezza.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione F.A.P. - Servizio ufficiali -, dovranno essere presentate alla Prefettura nella cui Provincia l'interessato risiede entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il suddetto termine.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

indirizzo;

stato civile con le generalità complete, se coniugato, della consorte;

l'eventuale possesso di titolo di preferenza nella nomina;

di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante. Se questi è in servizio militare, la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo o ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda deve risultare dal bollo che a Prefettura apporrà su di essa.

Art. 3.

Entro il termine di cui al precedente art. 2, gli aspiranti dovranno, altresì, presentare alle Prefetture i seguenti documenti:

a) originale diploma di laurea in medicina e chirurgia o copia notarile di essa, redatta in carta da bollo;

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, dal quale risulti il voto complessivo riportato nell'esame di stato. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia notarile di esso, redatta in darta da bollo. Il concorrente, qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione, potrà produrre, in sua vece, un certificato della competente Università, in carta da bollo, attestante la conseguita abilitazione e completo del voto complessivo riportato nell'esame di Stato.

E' valido, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale rilasciato ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive disposizioni;

c) certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea in medicina e chirurgia;

d) tutti quei titoli di studio, scientifici o di carriera, che il concorrente credesse opportuno produrre. Tali titoli dovranno essere quelli posseduti e valutabili alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 886.

Art. 4.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sarà accertato mediante visita medico-collegiale da eseguirsi da una Commissione nominata dal Ministero dell'interno.

Art. 5.

Il Ministro per l'interno potrà negare l'ammissione al concorso con decreto motivato per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta a termini dell'art. 4 della legge 26 giugno 1962, n. 885.

La Commissione stessa, previa determinazione dei criteri di massima e successiva valutazione dei singoli titoli di ciascun candidato, attribuirà il punteggio spettante per i titoli.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) patologia speciale medica;

2) patologia speciale chirurgica;

3) semeiotica e clinica medica;

4) semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza;

5) igiene con applicazione alle collettività militari;

6) elementi di medicina legale e di antropologia criminale.

Le prove critte vertono sulle materie di cui ai numeri 1) e 2) e quelle orali su tutto il programma.

I temi saranno stabiliti dalla Commissione. I candidati svolgeranno ciascun tema, in un tempo non superiore alle otto ore, senza l'ausilio di libri o manoscritti.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sette decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto riportato nella prova orale e dal punto riportato nei titoli.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di voto saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 9.

Per l'ammissione e per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole le prove di esame dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione F.A.P. - Servizio ufficiali, entro il 15° giorno dalla data della prova orale i documenti prescritti per dimostrare i titoli di preferenza nella nomina. In particolare, le categorie sottoindicate produrranno i seguenti documenti in carta legale:

1) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

2) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli di zone del territorio nazione colpiti dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza;

3) gli orfani dei caduti in guerra o della lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani;

4) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter*, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione alla dipendenza della quale l'impiegato è deceduto;

5) gli orfani dei caduti sul lavoro, una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. dalla quale risulti che il genitore è deceduto per causa di lavoro;

6) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra, della lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata dal Ministero del tesoro, (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza;

7) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio il mod. 69, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale ha contratto l'invalidità;

8) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, un attestato dell'I.N.A.I.L. dal quale risulti la mutilità o l'invalidità del genitore;

9) i candidati in servizio quali ufficiali di complemento e gli impiegati dello Stato dovranno produrre rispettivamente copia dello stato di servizio militare o dello stato matricolare.

Art. 11.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione F.A.P. - Servizio ufficiali, a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla notifica dei risultati del concorso, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;
5) certificato dal quale risulti la posizione del candidato nei riguardi degli obblighi militari.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati in servizio quali ufficiali di complemento e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).

Art. 12.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso e che abbiano comprovato, a termini dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti, saranno nominati tenenti medici di polizia in servizio permanente effettivo.

L'anzianità assoluta nel grado sarà fissata dal decreto di nomina a tenente medico e quella relativa sarà stabilita in base alla graduatoria degli esami finali.

Roma, addì 20 gennaio 1967

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1967
Registro n. 5 Interno, foglio n. 361

(2229)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico a cinquanta posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a cinquanta posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 15 ottobre 1966, n. 257, avranno luogo in Roma, presso la sede dell'Archivio centrale di Stato, piazzale degli Archivi, alle ore 8,30 dei giorni 26, 27, 28 e 29 aprile 1967.

(1908)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami per il conferimento di cinque posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami per il conferimento di cinque posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 24 settembre 1966, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 13, 14 e 15 aprile 1967, con inizio alle ore otto.

(2445)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a sedici posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della Marina mercantile (agosto 1966 - anno XVIII - dispensa 8ª) è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a sedici posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico), indetto con il decreto ministeriale 28 marzo 1964, approvata con decreto ministeriale 12 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1966, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 158.

(2536)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinquanta posti di perito di 3ª classe in prova nella categoria di concetto - ruolo tecnico - dei periti dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Le prove scritte del concorso per esami a cinquantadue posti di perito di 3ª classe in prova nella categoria di concetto — ruolo tecnico — dei periti dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 12 settembre 1966, avranno luogo in Roma presso il Palazzo dello Sport, E.U.R., nei giorni 4 e 5 aprile 1967, con inizio alle ore 8.

(2534)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di dirigente di laboratorio di fisiopatologia biochimica del Centro studi per la tubercolosi e per le malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini », indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di dirigente di laboratorio di fisiopatologia biochimica del Centro studi per la tubercolosi e per le malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini », categoria direttiva ruolo medici, del « Centro studi per la tubercolosi e per le malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini », il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1966, avrà luogo a Roma, presso la Direzione generale dell'INPS, piazzale delle Nazioni (EUR) Roma, il giorno 31 marzo 1967 con inizio alle ore 8.

(2644)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del concorso per esami a diciannove posti di vice perito in prova (ex coeff. 202) nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1966, notificato l'11 febbraio 1967, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stato pubblicata la graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei del concorso per esami a diciannove posti di vice perito in prova (ex coeff. 202) nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 21 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1965.

(2535)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Pubblicazione degli elenchi degli abilitati all'insegnamento medio negli esami di Stato, indetti con decreto ministeriale 10 agosto 1965 e decreto ministeriale 1° ottobre 1965.

Gli elenchi degli abilitati all'insegnamento medio negli esami di Stato indetti con decreto ministeriale 10 agosto 1965 e decreto ministeriale 1° ottobre 1965, sono stati pubblicati nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, n. 9 del 2 marzo 1967.

(2556)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6050 del 1° dicembre 1965, con il quale venne bandito il pubblico concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 6508 del 17 novembre 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel suddetto concorso;

Considerato che a seguito della rinunzia espressa dalle aventi diritto, si è resa vacante la sede di Chiaromonte;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere ad assegnare alla concorrente Altieri Caterina la condotta precitata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 febbraio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Altieri Caterina è dichiarata vincitrice della condotta di Chiaromonte.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Potenza, addì 28 febbraio 1967

(2516) *Il medico provinciale:* CIUFFREDA

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PARMA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario igienista presso il comune di Parma.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 21 marzo 1966, n. 183, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario igienista presso il comune di Parma;

Ritenuto di dovere provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso indicato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto le designazioni fatte dagli enti interessati e dal Ministero della sanità con nota n. 300 XIII.II.56.c/3 in data 4 febbraio 1967;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario igienista presso il comune di Parma è costituita dai signori:

Presidente:

Moro dott. Pietro, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Artioli prof. Delfo, docente di ruolo in ispezione delle carni e docente di anatomia patologica veterinaria dell'Università degli studi di Parma, scelto su terna proposta dall'Ordine dei veterinari;

Paltrinieri prof. Sebastiano, docente di ruolo in clinica medica veterinaria presso la Facoltà di medicina veterinaria di Pisa;

Cavrini prof. dott. Carlo, veterinario provinciale capo;

Torelli dott. Renzo, direttore di sezione del Ministero degli interni in servizio presso la prefettura di Parma;

Bacchini dott. Remigio, veterinario capo del comune di Parma, scelto su terna proposta del comune di Parma.

Segretario:

Amato dott. Catello, consigliere amministrativo dei ruoli del Ministero della sanità, in servizio presso questa sede.

I lavori della Commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove d'esame avranno luogo a Parma.

Il presente decreto verrà pubblicato, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Parma, all'albo pretorio della prefettura di Parma e del Comune interessato.

Parma, addì 27 febbraio 1967

(2.52) *Il veterinario provinciale:* CAROBENE

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1966, n. 14.

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1966.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione autonoma della Valle d'Aosta del* 15 *novembre* 1966)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della Entrata (Allegato *A*) del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1966, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio Regionale nella seduta del 7 ottobre 1966:

In aumento:

Capitolo 6. — Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179 L. 70.000.000

Art. 2.

E' approvata l'istituzione del seguente nuovo capitolo 90 nello stato di previsione della Entrata (Allegato *A*) del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1966:

Capitolo 90. — Fondi assegnati dallo Stato per opere di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento. (Legge 13 maggio 1965, numero 431) . L. 20.000.000

Art 3.

Sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della Spesa (Allegato *B*) del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1966, con la sottoriportata modificazione alla denominazione del capitolo 400 dello stato di previsione della Spesa:

In diminuzione:

Capitolo 175. — Spese di gestione della Scuola regionale di agricoltura di Aosta L. 1.500.000

Capitolo 176. — Spese per attività sperimentali e dimostrative e per la preparazione tecnico-professionale degli agricoltori (corsi e concorsi) nonchè spese per il funzionamento del Laboratorio caseario regionale . » 3.500.000

Capitolo 177. — Spese per partecipazione a mostre, convegni, rassegne del bestiame, esposizioni e fiere agricole e per attività zootecniche » 2.000.000

Capitolo 178. — Spese per il controllo sanitario del bestiame, per la lotta contro le malattie degli animali domestici » 3.000.000

Capitolo 179. — Spese per la lotta contro le malattie e i parassiti delle piante » 3.000.000

Capitolo 186. — Spese per la lotta contro le malattie delle piante di essenza forestale e per interventi antincendi dei boschi » 2.000.000

Capitolo 194. — Borse, premi e sussidi per la frequenza di scuole e corsi di aggiornamento agricolo » 1.000.000

Capitolo 195. — Contributi per l'attuazione delle norme sullo sviluppo di cooperative di meccanizzazione agricola (legge regionale 14 agosto 1962, n. 18) . - . » 1.000.000

Capitolo 196. — Contributi ad enti, consorzi ed istituzioni varie che svolgono attività interessanti l'agricoltura » 1.000.000

Capitolo 197. — Premi e contributi per attività, manifestazioni e iniziative zootecniche e per la costituzione ed il funzionamento di Società di allevamento e selezione del bestiame . . » 3.000.000

Capitolo 201. — Spese per la costruzione e sistemazione di fabbricati destinati alla raccolta, conservazione, manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli . . . . L. 20.000.000

Capitolo 202. — Spese per la costruzione, sistemazione ed ampliamento di casermette forestali . . . . » 3.000.000

Capitolo 203. — Spese per progetti, studi e consulenze varie inerenti alla bonifica montana » 2.000.000

Capitolo 205. — Spese per l'acquisto di mobili, macchine ed attrezzature in dotazione ai fabbricati destinati alla raccolta, manipolazione e conservazione di prodotti agricoli . . . . . . » 10.000.000

Capitolo 206. — Spese per mobili, arredi, sistemazione ed attrezzatura della Scuola regionale di agricoltura di Aosta . . . . . » 2.000.000

Capitolo 213. — Spese per il miglioramento e lo incremento delle produzioni agricole pregiate e per la diffusione di sementi selezionate (legge regionale 25 febbraio 1964, n. 2) . . . » 1.000.000

Capitolo 214. — Spese e contributi per l'attuazione della legge regionale sullo sviluppo della viabilità rurale (legge regionale 14 agosto 1962, n. 17) . . . . » 50.000.000

Capitolo 215. — Contributi per pagamento interessi su mutui e prestiti di esercizio . . . » 35.000.000

Capitolo 217. — Spese e contributi per lavori di ripristino delle opere di irrigazione e di altre opere danneggiate da alluvioni, valanghe e frane » 14.500.000

Capitolo 219. — Spese e contributi per iniziative a favore dell'agricoltura, per bonifica e sistemazione dei terreni danneggiati da alluvioni e valanghe, per sgombro di frane e valanghe, per lavori di arginatura e per sistemazione di terreni . . . . » 20.000.000

Capitolo 313. — Spese per la costruzione e sistemazione di acquedotti . . . . . » 800.000

Capitolo 314. — Spese per la costruzione di fognature, cimiteri e opere di risanamento igienico degli abitati . . . . » 11.000.000

Capitolo 318. — Contributi ad Enti e Consorzi per la costruzione di acquedotti . . . . » 15.000.000

Capitolo 327. — Spese per ripristino di opere danneggiate da frane, alluvioni ed altre calamità » 5.000.000

Capitolo 354. — Stipendi, indennità e competenze fisse al personale ispettivo, direttivo ed insegnante . . . . » 40.000.000

Capitolo 357. — Indennità mensili per ore supplementari di studio e di insegnamento della lingua francese . . . . » 10.000.000

Capitolo 399. — Spese per manifestazioni culturali e scientifiche (art. 49 legge regionale 28 luglio 1956, n. 3) . . . . » 10.000.000

Capitolo 402. — Spese per la gestione di Collegi e Convitti regionali . . . . . . » 15.000.000

Capitolo 408. — Contributi e sussidi alle Scuole materne, ai Patronati scolastici e ad enti e privati . . . . » 10.000.000

Capitolo 410. — Contributi ai Comuni per l'acquisto di arredamento e di attrazzeture per le scuole . . . . » 8.000.000

Capitolo 417. — Spese per l'arredamento e l'attrezzatura degli edifici di proprietà della Regione adibiti ad uso scolastico . . . . » 10.000.000

Capitolo 439. — Spese per la profilassi (acquisto vaccini) e spese per il servizio di disinfezione e disinfestazione . . . . » 2.000.000

Capitolo 440. — Spese per la prevenzione delle malattie infettive del bestiame e per opere e contributi vari per la profilassi delle malattie infettive (legge regionale 12 agosto 1957, n. 3) . . » 1.500.000

Capitolo 459. — Spese per l'assistenza agli infermi di mente, agli affetti di parkinsonismo encefalitico e per spese per l'assistenza ai minorati psichici . . . . » 10.000.000

Capitolo 463. — Spese per l'assistenza alla vecchiaia bisognosa (legge regionale 20 dicembre 1955, n. 1) . . . . » 13.000.000

Capitolo 490. — Spese d'ufficio della Sovraintendenza alle antichità, monumenti e belle arti . L. 1.500.000

Capitolo 494. — Contributi per restauri e manutenzione di monumenti, castelli e del patrimonio archeologico . . . . » 5.000.000

Capitolo 504. — Spese di gestione e manutenzione del campo regionale di aviazione di Aosta ed annesso Centro di volo a vela (legge regionale 9 novembre 1962, n. 22) » 1.500.000

Capitolo 509. — Contributi a enti, aziende e comitati turistici per la pubblicità e propaganda turistica . . . . » 5.000.000

Capitolo 512. — Concessione di assegni al merito a guide, portatori alpini e loro orfani (legge regionale 17 novembre 1960, n. 9) . . » 400.000

Capitolo 513. — Contributi per corsi di guide alpine e di maestri di sci . . » 1.000.000

Capitolo 514. — Contributi e spese di istruzione alberghiera a favore di giovani valdostani » 7.800.000

Capitolo 519. — Acquisto di beni immobili e sistemazione di aree per la valorizzazione del patrimonio archeologico ed artistico . . . » 66.800.000

Capitolo 524. — Spese per l'acquisto di mobili ed opere d'arte per la dotazione del Museo regionale . . » 2.500.000

Capitolo 530. — Spese per impianti, attrezzature e velivoli per il campo regionale di aviazione di Aosta » 7.000.000

Capitolo 533. — Contributi e concorsi in spese su mutui per l'incremento turistico ed alberghiero » 10.000.000

Totale . . . L. 448.300.000

In aumento:

Capitolo 19. — Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni al personale addetto agli uffici centrali . . L. 300 000

Capitolo 20. — Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni compiute dagli autisti e dal personale addetto al servizio automezzi . » 3.000.000

Capitolo 22. — Spese per la corresponsione al personale di premi di anzianità (art. 184 legge regionale 28 luglio 1956, n. 3) . » 500.000

Capitolo 32. — Spese per la corresponsione di premi, indennità e compensi straordinari al personale della Casa da gioco di St-Vincent . » 7.000.000

Capitolo 48. — Acquisto di pubblicazioni, stampa Bollettino Ufficiale e relative rilegature . » 400.000

Capitolo 116. — Spese per l'acquisto di automezzi, macchinari ed apparecchiature diverse . » 300.000

Capitolo 184. — Spese varie per gli Uffici forestali » 1.000.000

Capitolo 185. — Spese per fitto e manutenzione di vivai forestali . » 5.000.000

Capitolo 204. — Spese per costruzione e sistemazione fabbricati destinati all'ampliamento ittiogenico di Morgex . » 2.000.000

Capitolo 212. — Spese per la bonifica sanitaria del bestiame (legge regionale 28 giugno 1962, n. 13) » 70.000.000

Capitolo 216. — Spese, contributi e premi ad Associazioni, Consorzi e privati per la tutela e l'incremento di prodotti tipici . . . » 5.000.000

Capitolo 218. — Spese, contributi e sussidi per l'incremento delle macchine e delle attrezzature agricole . » 5.000.000

Capitolo 223. — Spese per cantieri scuola e spese e contributi per rimboschimenti e per sistemazione di terreni montani . . » 40.000.000

Capitolo 254. — Contributi per la costruzione e sistemazione di fabbricati rurali ed annesse abitazioni e ricostruzioni di fabbricati danneggiati da alluvioni, frane e valanghe . . » 50.000.000

Capitolo 264. — Compensi per lavoro straordinario al personale dell'Assessorato . . » 100.000

Capitolo 293. — Spese per la manutenzione delle strade regionali, per sgombero neve e spese accessorie . . . . » 1.000.000

Capitolo 304. — Spese per la costruzione, sistemazione e adattamento di edifici per la pubblica istruzione . . . . L. 15.000.000

Capitolo 319. — Contributi per la costruzione di fognature, cimiteri e per il risanamento igienico degli abitati . . . . » 11.000.000

Capitolo 332. — Spesa per acquisto di macchinari ed attrezzature diverse stradali . . . » 5.000.000

Capitolo 340. — Contributi ad Enti locali per la costruzione di opere stradali (legge reg. 22 giugno 1964, n. 8) . . . . » 15.000.000

Capitolo 350. — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni . . . . . . » 700.000

Capitolo 359. — Indennità, compensi, premi e assegni di riconoscimento agli insegnanti delle scuole sussidiarie (legge regionale 10 gennaio 1961, n. 1 e legge regionale 11 novembre 1965, n. 20) » 2.000.000

Capitolo 363. — Stipendi, indennità e competenze fisse al personale direttivo e insegnante e al personale non insegnante . . . . . . » 40.000.000

Capitolo 366. — Indennità al personale direttivo per lo studio della lingua francese . . . » 1.000.000

Capitolo 367. — Indennità e compensi ai componenti di Commissioni di esame e di Commissioni varie . . . . » 2.500.000

Capitolo 372. — Compensi per lavoro straordinario e premi in deroga . . . . . . » 500.000

Capitolo 374. — Indennità al personale direttivo per lo studio della lingua francese . . . » 600.000

Capitolo 381. — Compensi per lavoro straordinario e premi in redoga . . . . . . » 700.000

Capitolo 383. — Indennità al personale direttivo per lo studio della lingua francese . . . » 100.000

Capitolo 385. — Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi serali e professionali . . » 5.000.000

Capitolo 390. — Compensi e indennità agli insegnanti addetti ai corsi popolari e ai centri di lettura (regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577) . . » 600.000

Capitolo 393. — Spese per l'acquisto di materiale didattico di consumo per le esercitazioni pratiche e spese d'ufficio nelle scuole di ogni ordine e grado . . . . » 1.700.000

Capitolo 395. — Spese per le attività sportive nelle scuole di ogni ordine e grado . . . . » 3.000.000

Capitolo 396. — Spese per le biblioteche, i centri di lettura, le cineteche e discoteche, per la stampa e l'acquisto di riviste, nonchè per l'acquisto e la stampa di monografie aventi carattere culturale . . . . » 12.000.000

Capitolo 400. — Nuova denominazione: « Spese per le palestre ginniche, per affitto, manutenzione e riscaldamento di stabili adibiti ad uso scolastico » . . . . » 16.000.000

Capitolo 404. — Spese per l'assegnazione gratuita dei libri di testo e della cancelleria agli alunni delle scuole sussidiate e postelementari nonchè dei libri di testo agli alunni delle scuole medie (legge regionale 15 luglio 1963, n. 19 e legge regionale 20 luglio 1964, n. 14) . . . » 8.000.000

Capitolo 405. — Spese per la concessione delle borse di studio e per il pagamento delle rette per posti gratuiti e semi-gratuiti in collegi e convitti . » 10.000.000

Capitolo 406. — Spese e contributi per il trasporto degli alunni della scuola media obbligatoria » 9.000.000

Capitolo 411. — Contributi per manifestazioni culturali e scientifiche (art. 49 legge regionale 28 luglio 1956, n. 3) . . . . » 2.000.000

Capitolo 413. — Contributi agli insegnanti per corsi di specializzazione e perfezionamento (legge regionale 27 agosto 1964, n. 18) . . . . . » 800.000

Capitolo 429. — Compensi per lavoro straordinario al personale dell'Istituto . . . . . » 500.000

Capitolo 462. — Spese per l'assistenza ai sordomuti . . . . » 500.000

Capitolo 464. — Spese per l'assistenza (rendite, assegni e concorsi in spese) agli invalidi colpiti da silicosi e asbestosi sprovvisti di assistenza di invalidità (leggi regionali 12 novembre 1959, n. 5; 14 maggio 1964, n. 3; 14 maggio 1964, n. 4). . . » 6.000.000

Capitolo 473. — Contributi, sovvenzioni e sussidi ad enti, privati, istituzioni e fondazioni assistenziali . . .	L. 32.000.000
Capitolo 481. — Spese e contributi per restauro, sistemazione e manutenzione di chiese, cappelle, locali adibiti al culto, campanili e torri	» 10.000.000
Capitolo 491. — Spese per opere di restauro e manutenzione di monumenti, castelli e del patrimonio archeologico	» 35.000.000
Capitolo 502. — Spese per iniziative turistiche, alpinistiche e sportive e per partecipazione a mostre, fiere, convegni ed esposizioni di carattere turistico	» 20.000.000
Capitolo 505. — Spese per la gestione e manutenzione di aree verdi e del giardino dei ragazzi in Aosta	» 500.000
Capitolo 510. — Contributi a Enti, istituzioni, società sportive e privati per iniziative di interesse turistico e per l'organizzazione di manifestazioni turistiche e sportive	» 30.000.000
Capitolo 520. — Spese per scavi, risanamenti, restauri di monumenti, castelli, costruzione e ricostruzione musei ed opere di interesse archeologico . . .	» 15.000.000
Capitolo 527. — Spese per elaborazione ed attuazione di piani regolatori, urbanistici e paesistici di interesse regionale	» 6.000.000
Capitolo 534. — Contributi e concorsi in spese per iniziative turistiche e per il potenziamento delle attrezzature turistiche e industriali tendenti a migliorare la ricettività turistica della Regione	» 10.000.000
Totale . . .	L. 518.300.000

Art. 4.

E' approvata l'istituzione del seguente nuovo capitolo 252 nello stato di previsione della spesa (allegato *B*) del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1966:

Capitolo 252. — Erogazione di fondi assegnati dallo Stato per opere di sistemazione idraulica forestale e di rimboschimento (legge 13 maggio 1965, n. 431)	L. 20.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle di Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 novembre 1966

BIONAZ

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1966, n. 15.

Sottoscrizione di capitale azionario della S.p.A. « Pila », con sede in Aosta.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione autonoma della Valle d'Aosta del* 15 *novembre* 1966)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la sottoscrizione, da parte della Regione autonoma della Valle d'Aosta, di capitale azionario della S.p.A. « Pila », con sede in Aosta, per l'ammontare di spesa di lire venti milioni, per il finanziamento di spese relative all'attuazione del programma di potenziamento degli impianti funiviari necessari per la valorizzazione turistica della conca di Pila.

Art. 2.

La spesa di lire venti milioni, di cui al precedente articolo 1, sarà finanziata con imputazione al capitolo 137 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1966 (« Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società »), che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 3.

Alla sottoscrizione del capitale azionario di cui al precedente articolo 1 ed alla approvazione e liquidazione della spesa relativa si provvederà con deliberazioni della Giunta regionale, ai sensi dello statuto della Società per azioni « Pila », della quale la Regione autonoma della Valle d'Aosta è azionista, e in conformità delle deliberazioni dell'assemblea degli azionisti e del Consiglio di amministrazione della Società stessa.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 novembre 1966

BIONAZ

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1966, n. 16.

Approvazione di nuove norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 22 novembre 1954, n. 1136, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione autonoma della Valle d'Aosta del* 15 *novembre* 1966)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme di attuazione approvate con la legge regionale 20 dicembre 1955 n. 3 (Norme di attuazione, in Valle d'Aosta, della legge 22 novembre 1954, n. 1136, sulla estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti) cesseranno di avere vigore a decorrere dal 1° gennaio 1967, data dalla quale entreranno in vigore le nuove norme di attuazione approvate con la presente legge.

Art. 2.

La Regione provvede, con le modalità di cui agli articoli seguenti, ad integrare l'assistenza mutualistica sanitaria prevista dalla legge statale 22 novembre 1954, n. 1136, a favore dei coltivatori diretti della Valle d'Aosta.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1967 saranno assunte a carico del bilancio della Regione, sino ad un importo unitario massimo di lire mille pro-capite e sino ad una spesa annua massima di lire venti milioni a carico regionale, le spese per l'eventuale maggior costo dell'assistenza medica e dell'assistenza ostetrica generica previste dalle lettere *a*) e *d*) dell'art. 3 della legge statale 22 novembre 1954, n. 1136, in base alle risultanze del rendiconto consuntivo annuo delle Casse mutue coltivatori diretti per il precedente esercizio finanziario approvato dal Consiglio direttivo delle Casse mutue comunali stesse ed in relazione alla necessità di finanziare la copertura delle spese per le eventuali prestazioni di assistenza integrativa prevista dall'articolo 4 della legge statale 22 novembre 1954, n. 1136 e deliberata dai Consigli direttivi delle Casse mutue comunali stesse.

Art. 4.

A decorrere dall'anno finanziario 1967 la Regione corrisponderà alla Cassa mutua regionale malattia coltivatori diretti della Valle d'Aosta, a titolo dei contributi regionali, le somme annue necessarie per integrare le spese di assistenza ospedaliera e specialistica prevista dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 3 della legge statale 22 novembre 1954, n. 1136, in base alle risultanze del rendiconto consuntivo annuo approvato dalla Cassa mutua stessa per il precedente esercizio finanziario e sino ad una spesa annua massima di lire settanta milioni a carico regionale. Per l'anno finanziario 1967 sarà stanziata, su apposito capitolo del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1967, la spesa di lire settanta milioni per l'integrazione delle spese sostenute dalla Cassa mutua nell'esercizio finanziario 1966.

Qualora le spese per la copertura, totale o parziale, dei disavanzi annui delle Casse mutue malattia coltivatori diretti fossero assunte, in futuro, a carico del bilancio dello Stato, la Cassa mutua regionale malattia coltivatori diretti della Valle d'Aosta verserà alla Regione i contributi statali ricevuti, a copertura dei disavanzi di gestione della Cassa mutua regionale a decorrere dal 1° gennaio 1966.

Art. 5.

All'accertamento e alla liquidazione delle spese di cui ai precedenti articoli 3 e 4 si provvederà con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 6.

Con provvedimento del Consiglio regionale saranno approvate le disposizioni integrative eventualmente necessarie per la pratica applicazione delle norme della presente legge, in sostituzione delle norme regolamentari approvate dal Consiglio Regionale con provvedimenti in data 14 aprile 1961 (n. 50) e in data 14 giugno 1961 (n. 68) e promulgate dal Presidente della Giunta regionale in data 1° luglio 1961.

Art. 7.

In relazione agli interventi finanziari regionali previsti dalla presente legge, faranno parte del Consiglio direttivo della Cassa mutua regionale malattia coltivatori diretti della Valle d'Aosta, quali membri di diritto, tre rappresentanti della Regione, nominati dal Consiglio regionale.

Art. 8.

Per l'applicazione, in Valle d'Aosta, della legge statale 22 novembre 1964, n. 1136, le dizioni « Provincia » e « Provinciale », previste dalla legge medesima, si intendono sostituite dalle dizioni « Regione » e « Regionale ».

Art. 9.

La Giunta regionale è autorizzata a concedere per il corrente anno alla Cassa mutua regionale malattia coltivatori diretti della Valle d'Aosta un contributo straordinario integrativo di lire cinque milioni per le spese di assistenza ospedaliera e specialistica prevista dall'articolo 3 lettere *b*) e *c*) della legge statale 22 novembre 1954, n. 1136.

La spesa di lire cinque milioni da approvare per la concessione del contributo di cui al comma precedente dovrà essere finanziata con imputazione al capitolo 466 della Parte spese del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1966, che presenta la necessaria disponibilità di fondi (« Spese e contributi per rimborso quote capitarie, integrazioni mutualistiche e prestazioni sanitarie e assistenziali a favore dei coltivatori diretti »).

Art. 10.

Al finanziamento delle spese derivanti a carico del bilancio regionale dell'aplicazione della presente legge a decorrere dal 1° gennaio 1967, previste in complessive annue, lire novanta milioni, si provvederà mediante imputazione all'apposito istituendo capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per l'anno 1967 e per gli anni successivi corrispondente al capitolo di spesa 466 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1966 (« Spese e contributi per rimborso quote capitarie, integrazioni mutualistiche e assistenziali a favore dei coltivatori diretti » - stanziamento annuo per il 1966: lire 37.200.000), con aumento da lire 37.200.000 a lire 90.000.000 dello stanziamento annuo del capitolo stesso a decorrere dall'anno 1967.

Alla copertura della maggiore spesa annua derivante a carico del bilancio regionale dalla applicazione della presente legge a decorrere dal 1° gennaio 1967, prevista in lire 52.800.000, si provvederà per l'anno finanziario 1967 e successivi con i maggiori proventi, già accertati nell'esercizio finanziario 1966, delle entrate di cui ai capitoli 6 e 10 della parte entrate del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1966 (« Proventi delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'articolo 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179 »).

Art. 11.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 novembre 1966

BIONAZ

(1080)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.